



**Tribunale di Messina**  
**Seconda Sezione Civile**  
**Ufficio Fallimenti**

Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

dott. A. FIORENTINO	Presidente
dott. A. ORIFICI	Giudice
dott. U. SCAVUZZO	Giudice relatore

visto il ricorso presentato in data 5/6 luglio 2012 alla società ALBAZZURRA HOTEL & RESORT s.r.l., in persona del legale rappresentante ed amministratore unico BIONDI GIUSEPPE, c.f. e p. iva 05962070966, con sede in S. Alessio Siculo (ME), frazione S: Margherita – via Nazionale 421, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

esaminati gli atti e sentito il giudice delegato  
**OSSERVA**

quanto segue.

In conformità a quanto disposto dall'art. 161 legge fallimentare, l'istanza è sottoscritta dal legale rappresentante della società debitrice ed è stata approvata ai sensi dell'art. 152 legge fall. (si cfr. il verbale della delibera allegato al fascicolo di parte istante).

L'istanza è stata proposta innanzi al Tribunale territorialmente competente.

V'è agli atti la relazione a firma del dott. M. LAURA' (il quale appare in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 legge fall.) che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

All'istanza sono, inoltre, allegati, come prescritto dalla legge citata, una relazione aggiornata al 31.5.2012 sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l'elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso della società debitrice; trattandosi di società di capitali, non è dovuta l'indicazione dei creditori particolari dei singoli soci, in quanto gli stessi non sono illimitatamente responsabili.

Il Tribunale osserva che sussistono i requisiti sostanziali di ammissibilità del ricorso, costituiti da:

1) la qualità di imprenditore commerciale soggetto alle norme sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, legge fall. (requisito soggettivo);

- 2) lo stato di crisi dell'impresa (requisito oggettivo);
- 3) la correttezza dei criteri di formazione delle classi;
- 4) la concreta fattibilità del piano, come rettificato, quale risulta attestata dalla menzionata relazione del professionista, integrata il 12 aprile 2012.

Con particolare riferimento al requisito *sub 3)* va, più specificamente evidenziato che la proposta in esame prevede la formazione di una classe (sebbene tecnicamente tale non definibile) di privilegiati e di una classe di creditori chirografari: i privilegiati, dei quali si prevede il pagamento nella misura del 100%, i creditori chirografari dei quali si prevede il pagamento nella misura del 100%; la proposta prevede altresì la costituzione di un fondo rischi per 5.758.895,85 da destinarsi a far fronte alle passività potenziali sia di rango privilegiato, sia di rango chirografario, nonché alle eventuali differenze negative che potrebbero emergere nell'intervallo di tempo tra il 31 maggio 2012 (data della situazione patrimoniale aggiornata) ed il 6 luglio 2012 (data di deposito del ricorso), nonché a debiti/oneri di funzionamento non previsti.

Orbene, il Collegio ritiene – in conformità alle osservazioni formulate dalla Corte di Legittimità in seno alla sentenza 3274 del 2011 - che sia difficile contestare che, secondo la formulazione letterale delle disposizioni che si riferiscono alle classi, l'utilizzazione delle classi nell'ambito della proposta concordataria non sia in alcun caso prevista come obbligatoria; ne sono conferma il tenore dell'art. 124, comma 2 legge fallimentare ("*La proposta di concordato può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi*"), dell'art. 125, comma 3 legge fallimentare ("*Qualora la proposta di concordato contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori*"), dell'art. 128, comma 1, seconda parte legge fallimentare ("*Ove siano previste diverse classi di creditori*"), l'art. 129, comma 5, seconda parte legge fallimentare (che richiama l'ipotesi di cui al citato art. 128 legge fallimentare); non v'è dubbio, in base al tenore formale di dette disposizioni, che il legislatore abbia previsto come ipotesi normale quella del concordato privo di classi (che, in quanto funzionali all'esercizio ed alla direzione del voto, sono tali solo se formate da soggetti per legge aventi diritto al voto, e tali non sono i privilegiati ai quali si proponga il pagamento integrale del credito) ribadendo la scelta con la stessa tecnica legislativa (e dunque non casualmente) nel concordato preventivo dettando analoghe disposizioni nell'art. 160, comma 1, art. 177, comma 1, art. 182 *ter*, comma 1 Legge fallimentare.

Logico corollario: se il legislatore ha previsto la suddivisione dei creditori in classi come ipotesi meramente alternativa a quella della sola classica suddivisione degli stessi secondo il rango, privilegiato o chirografario, del credito (laddove il diverso trattamento è oggettivamente conseguente alla composizione della massa attiva e non dipende da una scelta) senza dettare criteri che comportino necessariamente, la scelta di

un'opzione o dell'altra significa che la stessa è meramente discrezionale; se, invero, l'adozione delle classi fosse finalizzata a rispetto di esigenze ineludibili non può revocarsi in dubbio che le stesse avrebbero dovuto essere chiaramente individuate e l'opzione classificatoria resa obbligatoria.

Se, poi, si volesse prescindere dalla rilevanza del dato letterale su evidenziato, l'assenza dell'obbligatorietà della suddivisione dei creditori in classi, ovviamente prescindendo dall'ipotesi che agli stessi vengano discrezionalmente riservati trattamenti diversificati sotto il profilo del *quantum*, del *quando* o del *quomodo*, discende dall'inconsistenza delle motivazioni che vengono addotte per giustificare la tesi dell'implicita necessità del classamento. E così, quanto alla pretesa necessità di suddividere i creditori in base ai diversi interessi da taluni sostenuta, deve, innanzitutto, osservarsi che l'obbligo delle classi non può derivare dalle diverse situazioni individuali che possono portare a valutazioni variegata sulla proposta dal momento che dette situazioni sono potenzialmente tante quante sono i creditori e un loro censimento, prima ancora che arbitrario, sarebbe impossibile e, comunque, porterebbe ad una proliferazione assurda delle classi e, al limite e come è stato osservato, alla predisposizione di tante classi quante sono i creditori, senza considerare che, in assenza di parametri normativi di riferimento, la valutazione del giudice rischierebbe di confinare pericolosamente con una sostanziale discrezionalità. Considerazioni analoghe possono essere fatte in relazione al problema, che pure esiste, dei creditori provvisti di garanzie fornite da terzi in quanto la loro posizione non è giuridicamente diversa, nel rapporto con il debitore principale insolvente o in crisi, da quella degli altri creditori e muta solo sotto il profilo pratico così come può avvenire per altri creditori per effetto di situazioni non classificabili e solo indirettamente incise dalla proposta, fermo il rilievo che sono oggettive le difficoltà di emersione delle garanzie e di valutazione delle probabilità di escussione.

Inoltre, deve ritenersi che la variegata composizione della platea dei creditori e la circostanza che gli stessi, pur portatori di situazioni individuali grandemente differenziate, siano accomunati dall'aspettativa di soddisfacimento del credito, abbiano indotto il legislatore a dare rilievo esclusivamente a tale ultimo interesse e dunque a presupporre che, se non sono prospettate dal proponente il concordato modalità soddisfattive diverse per creditori nella stessa posizione giuridica (ad es. tutti chirografari), l'interesse cui attribuire rilievo sia uguale per tutti e consista nel perseguimento del maggior grado di soddisfacimento possibile. L'unicità dell'interesse giustifica allora la riunificazione dei creditori in un unico corpo votante e la soggezione della minoranza alle decisioni della maggioranza.

E ciò è tanto vero che allorquando l'unitarietà della proposta si spezza con la formazione di classi a trattamento differenziato la valutazione compiuta dalla maggioranza può essere posta in discussione proprio perché

basata sull'accettazione di diverse modalità soddisfattive ed è aperta la strada ad un accertamento che tuttavia non può prendere in considerazione la necessità di garantire ai creditori delle classi dissenzienti un trattamento pari alle aspettative conseguenti ai loro peculiari interessi ma solo se il trattamento loro riservato sia peggiore rispetto a quello che potrebbe essere assicurato, sostanzialmente, dal proseguimento della liquidazione.

D'altra parte, deve ribadirsi che se la suddivisione dei creditori in classi fosse necessaria per favorire la rappresentatività del voto e giustificare il sistema e quindi dovesse essere obbligatoria anche in presenza di trattamenti indifferenziati non solo non vi sarebbe più spazio per i concordati senza classi, essendo ipotesi residuale quella di creditori tutti portatori di identici interessi, ma il legislatore non si sarebbe potuto esimere dal dettare criteri di classamento, non potendo essere lasciato ai vari tribunali determinare quali sono le categorie di interessi rilevanti che impongono l'accorpamento dei creditori.

La conclusione: il Collegio ha ritenuto, nella fattispecie in esame di concordato senza pluralità classi ovvero con la previsione di un'unica classe di creditori (chirografari) votanti ai quali la società proponente ha offerto una pari misura di soddisfacimento del credito, e nonostante l'estrema eterogeneità del corpo votante raggruppato in unica classe, d'esser privo del potere di imporre al proponente lo smembramento della citata classe in funzione della formazione di una pluralità di classi di creditori chirografari sulla base del criterio dell'interesse economico di cui essi sono portatori.

Con riferimento al requisito della concreta fattibilità del piano, deve rilevarsi che, nonostante il nuovo art. 163 legge fall. sembri limitare il controllo iniziale del tribunale alla sola «completezza e regolarità della documentazione», compete all'ufficio giudiziario il potere/dovere di sindacare preventivamente anche la concreta fattibilità del piano. Altrimenti non avrebbe senso che il collegio possa, *ex post*, addirittura pervenire alla dichiarazione di fallimento nel caso che il commissario giudiziale, esercitando il permeante potere di controllo e di indagine di cui all'art. 173 legge fall., relazioni circa rilevanti inadempienze del concordato.

Tale valutazione di fattibilità deve concludersi, allo stato, con esito positivo in quanto in quanto:

- A) la **quantificazione delle spese di funzionamento** – dalle quali fin d'ora si ritiene possano escludersi le spese per compensi da assistenza legale e fiscale maturate in funzione della procedura e che matureranno nel corso della procedura concorsuale - indicate in via presuntiva complessive € 5.325.621,72 (5.775.621,72 – 400.000,00 per compensi professionali degli avvocati G. Franchina e V. Bonaviri – 50.000,00 per compensi dott. Arancio Alessandro, non pre-deducibili) appare **congrua**; su detta voce incide il mandato liquidatorio al liquidatore della società proponente il

quale assumerebbe l'incarico con diritto ad un compenso quantificato in euro 75.000,00 (15.000,00x5 anni) – ma che il giudice delegato ha il potere di ridurre in quanto, per il forte impatto sulla voce del fabbisogno concordatario, integra (il mandato professionale al liquidatore, come anche al consulente fiscale per euro 60.000,00, come anche a consulenti stimatori e sindaci per euro 100.000,00) gli estremi di atto di straordinaria amministrazione suscettibile di autorizzazione giudiziale - e darebbe seguito alla programmata liquidazione dei beni aziendali sotto la vigilanza del commissario giudiziale; resta ferma, per il Collegio giudicante, la necessità di tener conto di ulteriori euro 200.000,00 a titolo di integrazione delle “spese giudiziarie” finalizzate al saldo dei compensi del commissario giudiziale da commisurarsi, allo stato, sull'elevato importo dell'attivo e del passivo come indicati nella situazione patrimoniale aggiornata depositata il 13 luglio 2012 ed, in funzione della (sola) determinazione del fondo ex articolo 163, secondo comma, n.4) legge fall., di scorporare dal totale degli oneri di funzionamento, il monte interessi – diversi da quelli già contabilizzati al 31 maggio 2012 per euro 11.195.673,14 a titolo di interessi su crediti privilegiati ed incorporati nel monte crediti privilegiati di euro 35.513.811,14 - di euro 3.575.000,00 che matureranno sul debito ipotecario e calcolati, al tasso legale e tenendo conto della data del pignoramento, ex art. 2855 c.c. e 54 e 55 LF in seno alla proposta ed alla relazione attestata (pagina 16), nonché il monte interessi di euro 80.206,00 su dilazione privilegio generale al 2,5% annuo, nonché il monte interessi e rivalutazione di euro 100.000,00 stimati per i dipendenti dal 31 maggio 2012 e fino alla data del pagamento (5 anni);

B) il piano non prevede la ristrutturazione dei debiti meditante modulazione delle scadenze o abbattimento degli accessori, ma semplicemente il **pagamento integrale dei crediti privilegiati** – anche di quelli già indicati come predudicibili ed invero diversamente classificati dal Tribunale - e **degli interessi legali su detti crediti maturati ed in fase di maturazione**, e l'impiego del residuo per il **pagamento dei chirografari** che dovrebbero (tutti) essere soddisfatti, senza però garanzia alcuna, nella misura del 100%, invero più compiutamente definibile in esito alla liquidazione delle poste attive indicate in proposta;

C) **le poste passive sono indicate al pieno valore nominale e quelle attive** (costituite da disponibilità liquida esigua per **euro 13,00 circa**, da terreni e fabbricati, impianti, per un valore di presunto realizzo di euro 50.800.000,00, da macchinari, mezzi di trasporto, mobili e arredi per un valore di presunto realizzo di euro 776.821,00, da una partecipazione in una società uni personale MAGNA GRECIA s.r.l. del valore di presunto realizzo di euro 10.000,00, da crediti verso clienti per euro 74.000,00 circa per un valore realizzabile stimato prudenzialmente in euro 36.070,47, da crediti per canoni di euro 989.069,38 per un valore realizzabile pari all'importo testé indicato, da crediti verso altri per un valore di presunto

realizzo di circa euro 1.100.000,00, da credito da fitto d'azienda per euro 1.183.884,29, si cfr. per detta ultima voce pagina 11 della relazione attestata nota numero 11 e pagina 11 della proposta di concordato) sono stimate secondo criteri dettagliatamente indicati nella relazione attestata e sulla base delle risultanze della relazione di stima a firma dell'ing. C. CONTE – sebbene su parametri che differiscono in parte da quelli dell'ing. CARDIA nominato stimatore nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Messina, g.e. dott. A. Orifici – nonché tenendo conto dell'obbiettivo difficoltà di riscuotere i crediti verso privati.

D) ogni plusvalenza nella realizzazione dei valori dell'attivo come esposti in proposta è destinata ai creditori secondo l'ordine dei privilegi.

Il piano prevede un termine orientativo per il pagamento di tutti i creditori; parte ricorrente rappresenta la possibilità

- A) del pagamento del 20% delle spese giudiziarie entro 15 dalla comunicazione del decreto di ammissione al concordato preventivo,
- B) del pagamento degli oneri concordatari di funzionamento, compatibilmente con le risorse disponibili, nel corso della procedura concorsuale, nonché
- C) del pagamento dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nella misura indicata in proposta nei tempi tecnici necessari – stimati in anni 4 dall'omologa del concordato - per la vendita degli *assets* sociali;

resta fermo che, in ipotesi di retrocessione al privilegio dei crediti reputati prededucibili dal proponente, questi ultimi troveranno soddisfazione integrale con i tempi programmati per il pagamento dei crediti privilegiati, e che l'indicazione di uno specifico termine di adempimento – nella specie stimato e non garantito dal proponente in anni 4 dall'omologa - non costituisce requisito di ammissibilità formale della proposta né incide sulla astratta fattibilità della stessa, pertanto ogni valutazione di convenienza al riguardo è riservata al voto dei creditori.

La proposta, infine, non prevede l'offerta di garanzie dell'adempimento; anche tale profilo si sottrae al sindacato del tribunale, rientrando nel giudizio di convenienza riservato in via esclusiva al voto dei creditori.

Il Collegio ritiene opportuno — in ragione dello stato di crisi in cui versa la società che propone il concordato e delle concrete prospettive di attuazione dello stesso — determinare la somma da depositare per le spese della procedura sulla somma di euro 1.370.415,72 (1770.415,72-400.000,00), pari alla risultante del conto su indicato, tenendo in conto soltanto delle spese vive indispensabili per l'operatività del concordato, con esclusione di quelle attinenti ai compensi del commissario giudiziale che potranno essere ricavate a seguito dell'esecuzione del concordato e stimabili – appunto - allo stato in eccesso in circa 400.000,00.

Ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n.4) legge fall., la società deve essere invitata a depositare, entro 15 giorni, una parte delle prevedibili spese della procedura. Tale quota può essere determinata nella misura del 30% di euro 1.370.415,72 tenuto conto della peculiarità della proposta concordataria che evidenzia una moderata disponibilità di liquidità.

Ex art. 182 *quater* L.F. sono prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, purché ciò' sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.

Nella fissazione dei termini per le comunicazioni ai creditori e per la convocazione di questi ultimi si terrà conto del fatto che il deposito del decreto di ammissione avverrà in periodo prossimo alla sospensione feriale dei termini processuali ed alla chiusura per ferie di molte imprese

P. Q. M.

Visto l'art. 163 legge fall.,

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo richiesta dalla società

dichiara **prededucibili** i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma L.F.;

delega per la gestione della procedura il giudice dott. U. SCAVUZZO;

nomina commissario giudiziale l'avv. A. YITARELLI.....;

ordina la convocazione dei creditori per la votazione sulla proposta di concordato per l'udienza del 20.09.2012 ore 12.00, avanti al giudice delegato;

fissa il giorno 20.09.2012 quale termine finale per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori, con l'avvertenza che essi potranno prendere visione in cancelleria del ricorso, della nota integrativa e dei documenti ad esso allegati;

assegna alla società ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, il termine di giorni quindici giorni dalla data di comunicazione del presente decreto per effettuare il deposito della somma di € 411.124,80 presso la Cancelleria di questo Tribunale, come prescritto dall'art. 163, primo comma, n. 4) legge fall.;

visto l'art. 166 L.F.

ORDINA

del presente decreto la pubblicazione a cura del cancelliere a norma dell'art. 17 LF, nonché la pubblicazione sul quotidiano LA GAZZETTA DEL SUD

MANDA

alla cancelleria di dare immediata comunicazione del presente decreto, nelle forme di rito, al legale rappresentante della società

proponente, allegando prova dell'avvenuta ricezione all'originale del provvedimento.

Così deciso in Messina, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale, il 30 luglio 2012

Il Giudice estensore  
(dott. U. SCAVUZZO)

Il Presidente  
(dott. A. FIORENTINO)

*A. Fiorentino*

